*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 29 del 4 febbraio 2006 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 4 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

**Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.**

**N. 28**

# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

# Decreti concernenti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo.

# S O M M A R I O

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, recante «Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni»;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Atteso che la complessa programmazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, distinta per standard produttivi di eccellenza, postula una pianificazione di lungo periodo per predispone ed assicurare i numerosi fattori degli allestimenti, e segnatamente le risorse finanziarie;

Considerato che l'anno 2006 corrisponde all'ultimo anno del triennio come individuato ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

*Conferma dei criteri*

1. Sono confermati per l'anno 2006 i criteri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, per la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2.

2. In sede di accertamento delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, a consuntivo di esercizio, l'Amministrazione può escludere la riduzione della quota di contributo prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239, in ragione di difficoltà produttive e finanziarie del settore.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* Buttiglione

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 31*

**06A01069**

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive modificazioni, recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

*Efficacia*

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

Art. 2.

*Intervento finanziario per le attività teatrali*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», assegna contributi ai soggetti che svolgono attività di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

*a)* favorire la qualità artistica ed il rinnovamento dell'offerta teatrale, consentendo ad un pubblico sempre più ampio di accedere all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

*b)* promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

*c)* agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

*d)* promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;

*e)* ampliare le potenzialità del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;

*f)* sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo;

*g)* incentivare la promozione e la diffusione del teatro sull'intero territorio nazionale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali nelle aree meno servite;

*h)* promuovere l'interdisciplinarità e la multimedialità;

*i)* sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in àmbito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, ripartisce — in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate — la quota da assegnare rispettivamente a:

*a)* ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II;

*b)* i soggetti di cui al capo III;

*c)* le attività di cui al capo IV.

3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive all'emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alle integrazione delle risorse medesime.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.

Art. 3.

*Criteri generali di attribuzione del contributo*

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di bilancio. Eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti nella attività.

2. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione dei contributi per i diversi settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

*a)* le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo;

*b)* l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

*c)* l'incentivo finanziario rapportato al numero delle regioni e delle piazze visitate, con una maggiorazione per le regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento n. 1260/CE del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

*d)* l'incentivo finanziario nel caso di prevalenza di recite di autori italiani, o di Paesi dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;

*e)* l'entità delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.

3. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi dell'Unione europea, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici; la Commissione esprime il parere sulla sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

4. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 15.

5. È riconosciuta la sola attività recitativa svolta con i criteri individuati dall'art. 5, comma 5.

6. L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta per un massimo del venti per cento dell'intera attività.

7. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.

8. Il contributo è assegnato sulla base della validità organizzativa ed imprenditoriale, nonché della qualità culturale delle iniziative, natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di deroga da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventù, il numero minimo degli elementi è ridotto a quattro; il teatro di figura non è soggetto a limitazioni.

9. Almeno la metà degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell'anno per un minimo di venti giornate recitative per l'attività annuale. Per il teatro di innovazione le giornate recitative sono ridotte a quindici.

Art. 4.

*Presentazione della domanda, determinazione del contributo e criteri di ammissione*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio III, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «*Domanda di contributo - Settore Teatro*». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:

*a)* copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

*b)* dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

*c)* progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;

*d)* dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo ed è perentorio. Entro il 31 gennaio successivo è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico.

3. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.

4. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della Commissione.

Art. 5.

*Valutazione quantitativa*

1. Per l'attività teatrale sono valutabili i costi concernenti la produzione, l'ospitalità, la distribuzione, la promozione, la formazione del pubblico e la pubblicità, secondo le modalità previste dal presente decreto.

2. Per l'attività di produzione i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota percentuale a remunerazione dei costi di allestimento, definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. Tali oneri sono presi in considerazione fino al massimale di retribuzione giornaliero fissato annualmente dall'ENPALS. Il numero delle giornate lavorative è considerato con riferimento al solo personale artistico e tecnico.

3. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14 è prevista una maggiorazione degli oneri sociali per ognuno dei seguenti requisiti:

*a)* l'effettuazione di non più di due spettacoli all'anno;

*b)* attività svolta in prevalenza con contratti a percentuale.

4. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14, comma 3, in particolare, è prevista una maggiorazione degli oneri sociali per ognuno dei seguenti requisiti:

*a)* effettuazione di almeno milleottocento giornate lavorative;

*b)* disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di una valida e documentata attività di laboratorio e di qualificazione professionale in collaborazione con le università per il teatro di sperimentazione e con le istituzioni scolastiche per il teatro per l'infanzia e la gioventù;

*c)* rapporto con uno o più enti territoriali e disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al 40 per cento dei costi sostenuti;

*d)* qualificata presenza all'estero, con particolare riferimento all'àmbito europeo.

5. Per la quantificazione dei costi di produzione ed ospitalità sono prese in considerazione solo le recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o per le quali sia corrisposto un compenso fisso nella misura massima di 4.000 euro per le recite in cui sia previsto l'impiego di sei elementi, maggiorato di 600 euro per ogni attore o tecnico impiegato in più e del 15 per cento per ogni singolo debutto. In ogni caso il compenso fisso non può superare 12.000 euro.

6. Per le attività di ospitalità tali costi, nei limiti e con le modalità di cui al comma 6, sono riferibili per il 30 per cento anche alle recite di formazioni teatrali professionali non sovvenzionate dallo Stato o dalla regione e di compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di compagnie teatrali e di danza straniere di particolare valenza culturale. Vengono, inoltre, riconosciuti i costi per la gestione della sala, e per la promozione e la formazione del pubblico.

7. Per l'attività di distribuzione, i costi e le recite valutabili sono quelli previsti dai commi 6 e 7.

8. Per l'attività di promozione, volta all'informazione e valorizzazione della cultura teatrale, sono valutati i relativi costi ad eccezione delle spese generali.

Art. 6.

*Valutazione qualitativa*

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

*a)* stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo;

*b)* direzione artistica o organizzativa;

*c)* identità e continuità del nucleo artistico ed organizzativo;

*d)* spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea ed alla committenza di testi originali;

*e)* periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere;

*f)* il carattere di stanzialità per le attività stabili e la tipologia del decentramento territoriale per le attività di giro;

*g)* integrazione delle arti sceniche e processi innovativi nell'àmbito della produzione;

*h)* creazione di rapporti con le scuole e le università, ivi compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;

*i)* integrazione con il patrimonio storico ed architettonico;

*l)* obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalità sociali;

*m)* rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali;

*n)* formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche;

*o)* qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;

*p)* rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale.

2. In sede di valutazione si tiene altresì conto del precedente progetto artistico realizzato e del relativo numero degli spettatori paganti registrati.

3. La valutazione qualitativa può determinare una variazione in aumento lino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

*Erogazione del contributo - Controlli*

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare le risultanze del bilancio consuntivo o di rendiconto in ordine a tutta l'attività svolta.

2. A seguito dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per cento per i soggetti che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti ammessi al contributo presentano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:

*a)* le risultanze finali del bilanicio consuntivo o del rendiconto, nonché il paino di reinvestimento degli eventuali utili conseguiti;

*b)* il numero delle giornate recitative, delle giornate lavorative e degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti di cui all'art. 5;

*c)* il numero e gli incassi delle recite effettuate a percentuale;

*d)* il numero e gli incassi delle recite effettuate entro il limite di cui all'art. 5, comma 5;

*e)* il numero e gli incassi delle recite effettuate con compensi oltre il limite di cui all'art. 5, comma 5;

*f)* il numero di recite di autori italiani, o di un Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore;

*g)* il numero delle regioni e piazze visitate anche in riferimento alle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento n. 1260/CE del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

4. L'erogazione del contributo è subordinata agli impegni stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo per ciascun soggetto è ridotto di una identica percentuale.

5. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

Art. 8.

*Decadenze e sanzioni*

1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport è disposta la decadenza del contributo, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

*a)* in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;

*b)* in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera *a)* o di bilancio consuntivo, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8.

Art. 9.

*Atti di indirizzo*

1. Successivamente alle procedure di cui all'art. 2, comma 2, il Ministro, sentito il parere della Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, determina con proprio decreto gli elenchi degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

### *Capo II*

### Settori teatrali

### Art. 10.

*Attività teatrale stabile*

1. L'attività teatrale stabile è svolta dai teatri stabili ad iniziativa pubblica, ad iniziativa privata e di innovazione.

2. L'attività teatrale stabile è connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla continuità del nucleo artistico-tecnico-organizzativo, nonché da una progettualità con particolari finalità artistiche, culturali e sociali, ed è caratterizzata da:

*a)* sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte, di tradizione e della commedia musicale, con adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;

*b)* rinnovo dcl linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia contemporanea;

*c)* sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università;

*d)* diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di età e ceto sociale;

*e)* valorizzazione di nuovi talenti;

*f)* esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

*g)* autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;

*h)* rappresentazione in sedi direttamente gestite di:

1) almeno il 20 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti in città con non più di 250.000 abitanti;

2) almeno il 25 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti in città con più di 250.000 abitanti e fino a 700.000 abitanti;

3) almeno il 35 per cento delle recite prodotte per i teatri operanti in città con più di 700.000 abitanti;

*i)* per le attività di cui agli articoli 11 e 12, effettuazione in sedi direttamente gestite gli spettacoli di nuovo allestimento direttamente prodotti per un minimo di dodici giornate recitative a spettacolo, elevate a ventiquattro giornate recitative per i teatri operanti in città con più di un milione di abitanti;

*l)* ospitalità coerente con le finalità perseguite;

*m)* stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico;

*n)* disponibilità di entrate finanziarie adeguate alla realizzazione del progetto.

### Art. 11.

*Teatri stabili ad iniziativa pubblica*

1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubblica è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* costituzione da parte della regione, della provincia e del comune nel cui territorio è situata la sede, con l'impegno dei soci a contribuire alle spese dell'ente in misura almeno pari al contributo annualmente versato dallo Stato, nonché a garantire la disponibilità di una o più sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura di tutte le spese di esercizio;

*b)* la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

*c)* la presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;

*d)* la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministero;

*e)* stabilità del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e di almeno il sessanta per cento dell'organico amministrativo e tecnico;

*f)* effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, ridotte a quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative per i teatri stabili di minoranze linguistiche o di confine;

*g)* allestimento od ospitalità ogni anno di almeno un'opera di autore italiano vivente;

*h)* valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani attori e tecnici nell'àmbito del nucleo artistico stabile.

### Art. 12.

*Teatri stabili ad iniziativa privata*

1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* progetto artistico integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

*b)* disponibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno cinquecento posti;

*c)* stabilità del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;

*d)* effettuazione di almeno quattromilacinquecento giornate lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;

*e)* valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo, con particolare riguardo ad autori viventi;

*f)* disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato comunque non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti.

2. Il Ministro, con proprio decreto, può riconoscere il Teatro stabile nazionale della commedia musicale che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà avere la disponibilità esclusiva di una sala teatrale di almeno 1300 posti.

Art. 13.

*Teatri stabili di innovazione*

1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attività di ricerca e sperimentazione teatrale o attività teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventù.

2. L attività della ricerca e sperimentazione teatrale è caratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialità ed alla integrazione delle arti sceniche, e da iniziative di studio e laboratorio, anche in collaborazione con le università per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca.

3. L'attività teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventù è caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione del linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della cultura teatrale presso il pubblico in età prescolare e scolare, alle iniziative di studio e laboratorio, in collaborazione con le strutture scolastiche, mirate a finalità educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.

4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione è subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* valorizzazione di nuovi talenti;

*b)* disponibilità esclusiva di una o più sale teatrali, di cui almeno una di duecento posti;

*c)* effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti all'anno;

*d)* stabilità del nucleo artistico e del personale amministrativo e tecnico;

*e)* disponibilità di entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale.

Art. 14.

*Imprese di produzione teatrale*

1. Le imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta, di innovazione nell'àmbito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, si caratterizzano per la capacità organizzativa, per la validità artistica del progetto in relazione alla tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla più ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio nazionale, alla valorizzazione di nuovi talenti, alla ricerca di nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove fasce di pubblico, anche in età scolare e prescolare.

2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo statale, se effettuano un minimo di novanta giornate recitative e di mille giornate lavorative, in presenza di:

*a)* direzione artistica di comprovata qualificazione professionale e nucleo artistico stabile;

*b)* autonomia creativa e organizzativa;

*c)* significativa progettualità culturale e di rilevante impatto sul pubblico.

3. Possono altresì essere ammesse al contributo statale le imprese di teatro di innovazione che, oltre alla direzione artistica di comprovata qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e organizzativa, si caratterizzano per la continuità e identità del nucleo artistico, per la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale e per la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del raggiungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono computare fino a venticinque giornate di attività di laboratorio.

4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo statale e che hanno la disponibilità pluriennale di un teatro, possono altresì essere ammesse al contributo per l'attività di esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 17, in presenza di un'adeguata ospitalità per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate da imprese diverse.

5. Le imprese teatrali di innovazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, possono, al termine di tre anni consecutivi di attività destinataria di contributo, effettuare a domanda, solo per l'anno appena successivo, il 10 per cento dei minimi recitativi e lavorativi previsti dal presente decreto, sostituendo la restante parte con attività di laboratorio, scientifica, seminariale e di studio. Il progetto di tale attività deve essere presentato attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preventivo parere della commissione. Al termine delle attività, l'impresa dovrà, a consuntivo, illustrare all'amministrazione il progetto realizzato, da cui dovrà emergere con chiarezza la nuova progettualità da porre alla base delle future attività. Il contributo relativo all'anno di studio è individuato nella misura massima del 50 per cento del contributo assegnato all'impresa il precedente anno. Può applicarsi l'art. 23, comma 4, sull'importo di cui al precedente periodo. Le imprese che effettuano domanda di contributo ai sensi del presente comma possono comunque presentare domanda anche ai sensi del comma 3. Tale domanda sarà considerata decaduta nel caso in cui venga autorizzata dalla Commissione l'attività di cui al presente comma.

6. Una maggiorazione dei costi riferiti agli oneri sociali a compensazione delle spese per la gestione della sala è riservata alle imprese di produzione teatrale, singole o consorziate, che hanno la disponibilità esclusiva di un teatro di non più di duecentocinquanta posti o, relativamente alle zone non ancora servite, di luoghi attrezzati, muniti delle prescritte autorizzazioni, all'interno dei quali svolgono un programma continuativo di produzione ed ospitalità, rivolto alla drammaturgia

contemporanea, alle attività di laboratorio e di aggiornamento professionale ed alla promozione e sensibilizzazione del pubblico.

Art. 15.

*Teatro di figura ed artisti di strada*

1. Sono ammessi al contributo statale le imprese che svolgono in un determinato àmbito territoriale, con un organico progetto e stabilità del nucleo artistico, un'attività continuativa di produzione del teatro di figura di significativo rilievo, anche in convenzione con gli enti locali interessati, ed integrata da attività di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.

2. Sono ammesse al contributo statale le imprese di produzione del teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di spettacoli del repertorio tradizionale italiano ed innovativo, quaranta delle quali possono essere attestate, per la specificità dell'attività svolta, anche con documentazione diversa dal borderò, e settecento giornate lavorative.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene anche conto dell'effettuazione dell'attività di produzione teatrale all'estero, anche attraverso coproduzioni internazionali, e della gestione, con la partecipazione di almeno un ente locale, di spazi adeguati all'attività di ospitalità di rassegne e festival, per almeno cinquanta recite, cui gli spettatori possono accedere anche gratuitamente, nonché l'apertura al pubblico di collezioni storiche e musei e la realizzazione di iniziative di studio, formazione ed editoriali.

4. Sono ammessi al contributo statale nella misura massima del venti per cento dei costi sostenuti i soggetti che svolgono attività di promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Art. 16.

*Organismi di promozione e formazione del pubblico*

1. Sono ammessi al contributo statale gli organismi, beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attività di promozione e formazione del pubblico nell'àmbito del territorio della regione e di una regione confinante priva di un analogo organismo.

2. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

*a)* programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative annue, riferite a compagnie beneficiarie del contributo statale o regionale e delle compagnie di cui all'art. 5, comma 6. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

*b)* struttura organizzativa autonoma;

*c)* autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;

*d)* progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio;

*e)* progetto di informazione, promozione e formazione del pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti, attività editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed universitario;

*f)* disponibilità di entrate finanziarie, da parte di soggetti diversi dallo Stato, non inferiori al cinquanta per cento dei costi sostenuti;

*g)* l'avvenuto pagamento dei compensi alle compagnie ospitate nell'anno precedente che sottoscriveranno dichiarazione liberatoria.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene prioritariamente conto dei costi sostenuti dagli organismi per ospitare le compagnie in rapporto al numero delle presenze registrate nell'anno precedente, nonché delle spese di pubblicità, dei progetti di promozione e formazione del pubblico, dell'apertura di nuovi spazi teatrali, dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attività teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda teatrale, con esclusione del costo del personale dipendente.

Art. 17.

*Esercizio teatrale e teatri municipali*

1. Sono ammessi al contributo statale i soggetti gestori di sale teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della pubblicità e della promozione del pubblico.

2. L'ammissione al contributo è subordinata al possesso di:

*a)* prescritte autorizzazioni;

*b)* programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per iniziative ad attività continuativa;

*c)* programmazione di almeno ottanta giornate recitative per iniziative ad attività stagionale.

3. È riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una capienza non superiore a duecentocinquanta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi all'agibilità, un'ulteriore valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa, purché non superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di cui all'art. 14.

4. Quando la gestione concerne un teatro municipale, l'ammissione al contributo è subordinata all'effettua-

zione di almeno quaranta giornate recitative ed alla disponibilità di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.

Art. 18.

*Promozione teatrale e perfezionamento professionale*

1. Sono ammessi al contributo statale, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, i soggetti pubblici e privati che, non svolgendo attività produttiva, realizzano progetti di:

*a)* promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché di valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in *stages*, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

*b)* perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale, con carattere istituzionale e continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

*c)* coordinamento e sostegno dell'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

*d)* iniziative di produzione e promozione teatrale nell'àmbito di programmi di studio e di ricerca all'interno delle strutture universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti della stabilità teatrale.

2. Per i progetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il contributo dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti locali.

Art. 19.

*Rassegne e festival*

1. Sono ammessi al contributo statale non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto i soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo internazionale e nazionale, che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con siti storici ed archeologici e di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'àmbito di un coerente progetto culturale, effettuati in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti di incontro tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2. Il contributo statale ha carattere integrativo di altri apporti finanziati, e non può superare il trenta per cento dei costi sostenuti, ed è concesso sulla base dei seguenti presupposti:

*a)* sovvenzione di uno o più enti pubblici;

*b)* direttore artistico di riconosciuta capacità e prestigio professionale in esclusiva;

*c)* disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

*d)* programmazione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

*e)* programmazione di spettacoli, sia di ospitalità che in coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli già sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qualità artistica;

*f)* attività collaterali di promozione del pubblico anche attraverso convegni, seminari, mostre, attività editoriali.

*Capo III*

Istituzioni ed enti

Art. 20.

*Ente teatrale italiano*

1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve un contributo ordinario su presentazione del programma di attività deliberato dai competenti organi statutari.

2. L'ETI, nell'àmbito delle proprie finalità istituzionali, ha lo scopo di promuovere l'incremento e la diffusione delle attività teatrali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicità, la comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni.

3. Le modalità ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI sono disciplinati con apposito regolamento interno.

4. All'ETI possono essere altresì concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attività, anche individuati dall'amministrazione, volti a favorire iniziative di diffusione all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno servite, l'integrazione dello spettacolo con i più moderni strumenti della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie operative con i beni culturali ed il turismo.

5. L'ETI può stipulare con le compagnie teatrali e di danza, per l'attività ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza internazionale.

6. All'ETI possono essere concessi contributi a titolo di rimborso per le spese relative ai viaggi ed ai trasporti sostenuti dalle compagnie per la promozione di spettacoli italiani all'estero con le modalità previste dalla vigente normativa. Non si applicano a tale fattispecie i termini di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 21.

*Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»*

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» riceve un contributo, su presentazione del programma di attività deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive e di ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia o assunte in collaborazione con altri enti teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea.

2. Al fine di armonizzare l'attività dell'Accademia con le disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica ai fini di una concertata azione a sostegno e sviluppo delle sue finalità istituzionali.

*Capo IV*

PROGETTI SPECIALI

Art. 22.

*Progetti speciali*

1. Sentito il parere della Commissione, possono essere finanziati non più di cinque progetti speciali finalizzati alla realizzazione di:

*a)* almeno due progetti di produzione teatrale di significativo valore artistico e culturale;

*b)* un progetto di sostegno, valorizzazione e diffusione della nuova drammaturgia italiana, che consiste nella stesura e messa in scena di testi originali, anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e d'interesse pubblico, attraverso l'impiego di più spazi teatrali e la diffusione sul territorio nazionale;

*c)* non più di due progetti finalizzati al perfezionamento professionale di attori e tecnici che non hanno superato il trentesimo anno di età e che hanno già svolto attività da almeno un biennio.

2. Può essere concesso, inoltre, un contributo annuale in favore di soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è alternativo rispetto a qualsiasi altro contributo previsto dal presente decreto e non può essere concesso per più di tre anni consecutivi. La direzione artistica ed organizzativa del progetto ammesso al contributo ai sensi del comma 1 è incompatibile con analoghi incarichi presso strutture teatrali finanziate dallo Stato.

4. I contributi di cui al presente articolo trovano copertura nelle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*.

5. Ai fini dell'ammissione al contributo di eventuali nuovi soggetti, le singole regioni concordano con l'amministrazione un piano programmatico di interventi.

*Capo V*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive modificazioni. Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 10, comma 2, lettera *h)* e *i)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive modificazioni.

3. L'art. 14, comma 5, si applica a decorrere dall'anno 2007.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 32*

**06A01070**

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188, recante «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1º marzo 2005, n. 26; che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Efficacia*

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

Art. 2.

*Intervento finanziario per le attività di danza*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

*a)* favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;

*b)* promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

*c)* agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

*d)* promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

*e)* sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

*f)* incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

*g)* attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;

*h)* sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in àmbito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nell'anno precedente, nonché del numero delle istanze complessivamente presentate, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

*a)* la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;

*b)* la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;

*c)* la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali, secondo quanto stabilito dal Capo IV.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.

### Art. 3.

*Criteri generali di attribuzione del contributo*

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

*a)* le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;

*b)* l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

*c)* l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'art. 9, che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici;

*d)* l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

*e)* la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;

*f)* l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 4.

7. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.

### Art. 4.

*Presentazione della domanda e determinazione del contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie delle suddette domande, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «*Domanda di contributo - Settore Danza*». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:

*a)* copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

*b)* dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

*c)* progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo apposito modello predisposto dall'amministrazione;

*d)* per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro trenta giorni dal ter-

mine di legge stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionati all'invio del predetto documento;

*e)* dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Entro il 31 marzo successivo è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico.

3. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.

4. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.

Art. 5.

*Valutazione quantitativa*

1. Per le attività di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalità e la promozione.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. Per le attività di distribuzione e ospitalità sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicità:

*a)* i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

*b)* i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera *a)*, fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.

5. Per l'attività di perfezionamento professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.

6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

Art. 6.

*Valutazione qualitativa*

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

*a)* direzione artistica;

*b)* stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

*c)* coreografi impiegati;

*d)* spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

*e)* committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;

*f)* rappresentazione di opere di autori viventi;

*g)* esecuzione dal vivo della parte musicale;

*h)* rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;

*i)* creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;

*l)* adeguatezza del numero di prove programmate.

2. La Commissione tiene altresì conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:

*a)* la media del numero degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi rispetto al contesto socio-economico del territorio;

*b)* la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

*Erogazione del contributo. Controlli*

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

*a)* il rendiconto finanziario relativo all'attività sovvenzionata;

*b)* una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;

*c)* il numero delle giornate lavorative;

*d)* gli incassi determinati dall'attività artistica;

*e)* il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

*f)* il personale stabilmente impiegato;

*g)* il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attività sovvenzionata.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

### Art. 8.

*Decadenze e sanzioni*

1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

*a)* in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;

*b)* in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *a)* o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dell'art. 7, comma 7.

## *Capo II*

## SETTORI DELLA DANZA

### Art. 9.

*Compagnie di danza*

1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attività di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.

2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non più del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte all'estero, di cui almeno il venti per cento in Paesi dell'Unione europea.

### Art. 10.

*Soggetti di promozione e formazione del pubblico*

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attività di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attività possono essere svolte anche in non più di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

*a)* la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all'art. 3, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in àmbiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attività, fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni italiane;

*b)* un progetto di attività che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonché le modalità della formazione del pubblico;

*c)* una stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.

5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.

Art. 11.

*Esercizio teatrale e teatri municipali*

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità, nonché sui costi di promozione.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

*a)* la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

*b)* la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto ministeriale relativo alle attività di prosa;

*c)* la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.

*Capo III*

ALTRI SOGGETTI DELLA DANZA

Art. 12.

*Accademia nazionale di danza*

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 4 e 7, sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.

2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, è concesso un contributo, da erogarsi con le modalità di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

Art. 13.

*Promozione della danza e perfezionamento professionale*

1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente decreto ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:

*a)* realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonché alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attività seminariali e di laboratorio.

*b)* non svolgendo attività di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;

*c)* coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attività di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;

*d)* hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o più enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilità di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'àmbito di quanto previsto dall'art. 5.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, il contributo è integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.

4. Il contributo di cui al comma 1 è attributo sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:

*a)* a favorire, mediante attività da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attività interministeriali;

*b)* a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;

*c)* alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;

*d)* alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;

*e)* alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.

Art. 14.

*Rassegne e festival*

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonché allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralità di spettacoli nell'àmbito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

*a)* sovvenzione di uno o più enti pubblici;

*b)* direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

*c)* disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

*d)* previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

*e)* programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente decreto, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

*Capo IV*

PROGETTI SPECIALI.

Art. 15.

*Progetti speciali*

1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.

2. Può essere concesso inoltre un contributo annuale in favore di soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.

3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 esclude la possibilità di fruire di altri benefici previsti dal presente decreto.

*Capo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188.

Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1°gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33*

**06A01071**

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Efficacia*

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

Art. 2.

*Intervento finanziario per le attività musicali*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

*a)* favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

*b)* promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

*c)* agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

*d)* promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

*e)* sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

*f)* incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

*g)* attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

*h)* sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la

musica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate:

*a)* la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;

*b)* la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;

*c)* la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali di cui al Capo IV.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività di complessi bandistici.

Art. 3.

*Criteri generali di attribuzione del contributo*

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

*a)* le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;

*b)* l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

*c)* l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

*d)* la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;

*e)* l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;

*f)* la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;

*g)* la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione Europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte complessivamente uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'amministrazione.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso l'ingresso gratuito per:

*a)* le manifestazioni svolte nelle chiese;

*b)* le manifestazioni svolte negli edifici scolastici e nei luoghi di valore storico-artistico entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attività;

*c)* le attività corali ed i concerti d'organo.

6. L'amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

*Presentazione della domanda e determinazione del contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio II per il Settore Musica o Servizio IV per il Settore Lirica, a seconda dell'oggetto dell'attività - utilizzando unicamente i modelli predisposti

dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «*Domanda di contributo — Settore Musica*» o «*Domanda di contributo - Settore Lirica*», a seconda dell'oggetto dell'attività. In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:

*a)* copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

*b)* dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

*c)* progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;

*d)* per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa da presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionate all'invio del predetto documento;

*e)* dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

*f)* dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe;

*g)* per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.

2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Entro il termine perentorio del 31 marzo, è possibile inoltrare, perentoriamente con le stesse modalità di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.

3. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.

4. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.

Art. 5.

*Valutazione quantitativa*

1. Per l'attività lirica, per la produzione concertistica e per l'attività delle istituzioni concertistico orchestrali sono valutabili i costi concernenti la produzione e l'ospitalità.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.

4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.

5. Per l'attività concertistica e corale sono valutabili i costi relativi ai compensi lordi corrisposti a complessi ed artisti impiegati. Per le attività corali sono altresì considerate le spese di viaggio e soggiorno.

6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.

7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

9. Per l'attività di perfezionamento professionale e per i concorsi, i costi presi in considerazione sono quelli riferiti rispettivamente ai docenti e ai componenti delle giurie.

Per i concorsi che prevedono premi in denaro il relativo onere sarà valutato fino al massimo di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente limitatamente ai primi tre classificati.

10. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da eventuali provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato.

Art. 6.

*Valutazione qualitativa*

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

*a)* direzione artistica;

*b)* stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

*c)* committenza di nuove opere;

*d)* spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

*e)* esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

*f)* innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;

*g)* coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;

*h)* promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;

*i)* creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;

*l)* adeguatezza del numero di prove programmate.

2. La Commissione tiene altresì conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:

*a)* la media del numero degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;

*b)* la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

*Erogazione del contributo. Controlli*

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli predisposti dall'amministrazione con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

*a)* rendiconto finanziario relativo all'attività sovvenzionata e dichiarazione di cui all'art. 5, comma 10;

*b)* dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;

*c)* il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

*d)* il personale stabilmente impiegato;

*e)* il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attività liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti rela-

tivi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

Art. 8.

*Decadenze e sanzioni*

1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

*a)* in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;

*b)* in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *a)* o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'art. 7, comma 7.

*Capo II*

SETTORI MUSICALI

Art. 9.

*Teatri di tradizione*

1. I teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

*a)* esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;

*b)* produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento del programma;

*c)* entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto;

*d)* le manifestazioni liriche siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché con l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

Art. 10.

*Attività concertistiche stabili*
*Istituzioni concertistico-orchestrali*

1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «istituzioni», sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

*a)* esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;

*b)* organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attività;

*c)* produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed una media di nove concerti al mese. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata, possono essere ammessi, per non

più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonché all'estero.

*d)* entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;

*e)* ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di produzione.

3. Le istituzioni possono svolgere corsi di direzione d'orchestra, concorsi, corsi di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attività sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

Art. 11.

*Attività liriche ordinarie*

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, può essere concesso un contributo in favore di attività liriche promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe, a condizione che:

*a)* la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

*b)* il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

*c)* le manifestazioni siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché con l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

*d)* il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto.

Art. 12.

*Associazioni e soggetti musicali*

1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e corale, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e che si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalità del mondo musicale di riconosciuta capacità professionale. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata possono essere ammessi per non più del dieci per cento i concerti svolti all'estero non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione, e il cui svolgimento deve essere attestato dalla competente Autorità diplomatica.

*Capo III*

ALTRI SOGGETTI DELLA MUSICA

Art. 13.

*Rassegne e festival*

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

*a)* sovvenzione di uno o più enti pubblici;

*b)* direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

*c)* disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

*d)* programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.

Art. 14.

*Promozione della musica e perfezionamento professionale*

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:

*a)* attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

*b)* realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con partico-

lare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attività seminariali e di laboratorio.

*c)* realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;

*d)* svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale;

*e)* hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei anni.

Art. 15.

*Complessi bandistici*

1. Può essere concesso un contributo in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento. L'organico del complesso bandistico dovrà essere composto da almeno 30 strumentisti. Il legale rappresentante dovrà attestare che i componenti l'organico medesimo non facciano parte di altri complessi bandistici.

*Capo IV*

PROGETTI SPECIALI

Art. 16.

*Progetti speciali*

1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

2. L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo esclude la possibilità di fruire di altri benefici previsti dal presente decreto.

*Capo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47. Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. I requisiti di cui all'art. 3, comma 4, ed art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 34*

**06A01072**

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; così come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, recante «Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Efficacia*

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

Art. 2.

*Intervento finanziario per le attività circensi*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività circense, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

*a)* favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;

*b)* promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

*c)* agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;

*d)* sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività circense;

*e)* sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

*f)* incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività circense;

*g)* favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

*h)* attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;

*i)* sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è considerata attività circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità a

titolo di proprietà o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.

5. Sono considerate, altresì, attività circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalità spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a ciò destinate in via esclusiva.

Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:

*a)* contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;

*b)* contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

*c)* contributi per accertate difficoltà di gestione;

*d)* contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

*e)* contributi per iniziative promozionali;

*f)* contributi per iniziative assistenziali ed educative;

*g)* contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;

*h)* contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

Art. 4.

*Criteri generali di attribuzione del contributo*

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.

2. Il contributo non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi agli interventi finanziari indicati al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:

*a)* le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;

*b)* la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni del complesso circense;

*c)* l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

*d)* l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonché il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;

*e)* la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative;

*f)* le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare ai fini della determinazione del contributo per iniziative di spettacolo all'estero.

Art. 5.

*Presentazione delle domande e assegnazione*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna tipologia di contributo e con la relativa documentazione richiesta, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in carta da bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «*Domanda di contributo - Settore Circhi*». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.

2. La denominazione del complesso circense per il quale è richiesto il contributo dovrà essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denomi-

nazione del complesso circense soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso dovrà essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.

3. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.

4. Ad eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Art. 6.

*Valutazione quantitativa*

1. Per le attività circensi in Italia e all'estero sono valutabili i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione educativa ed assistenziale e, le spese per la ristrutturazione di aree.

2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, relativi alle produzioni realizzate ed alle rappresentazioni effettuate.

3. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.

4. Per l'attività di promozione, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la pubblicità, la produzione ed i costi per il personale; per le iniziative educative ed assistenziali, i costi valutabili sono le spese istituzionali ed i compensi per i docenti ed il personale dipendente; per le iniziative editoriali, i costi valutabili si riferiscono alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.

5. Per la ristrutturazione delle aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense i costi si riferiscono alle spese per i lavori effettuati.

6. Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.

7. Per le iniziative di spettacolo all'estero i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, presso qualsiasi ente pubblico, dall'impresa circense per il solo periodo relativo alla tournee, sulle retribuzioni o compensi corrisposti al personale utilizzato nonché le spese di viaggio.

Art. 7.

*Valutazione qualitativa*

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

*a)* attendibilità del programma artistico in relazione anche al numero delle rappresentazioni preventivate;

*b)* stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo;

*c)* importanza culturale del progetto artistico, con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione circense, delle nuove produzioni, della ricerca e della sperimentazione;

*d)* città visitate: numero e tipologia, con particolare riferimento alle zone periferiche o depresse del Paese;

*e)* identità e continuità del complesso circense a livello artistico, organizzativo ed occupazionale;

*f)* rilevanza, locale, nazionale o internazionale, del complesso circense;

*g)* regolarità gestionale;

*h)* impiego di personale non familiare;

*i)* agevolazioni previste a favore del mondo della scuola, del lavoro e dei disabili;

*l)* eventuali tournées all'estero.

2. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento o in diminuzione fino al 50 per cento dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 6.

## Titolo II

## INTERVENTI FINANZIARI

### *Capo I*

### Contributi per iniziative di spettacolo in Italia (legge 9 febbraio 1982, n. 37 e legge 30 aprile 1985, n. 163).

Art. 8.

*Requisiti e condizioni*

1. Sono iniziative di spettacolo le attività circensi qualificate sul piano artistico ed organizzativo e rispondenti ai canoni della tradizione circense.

2. I contributi per iniziative di spettacolo possono essere concessi agli esercenti circensi che siano in possesso, da almeno due anni, della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., o che succedano *mortis causa* al titolare del circo o per collocamento a riposo dello stesso titolare.

È necessario inoltre che abbiano svolto almeno centocinquanta rappresentazioni nel biennio precedente documentate con attestazioni SIAE.

3. Il numero delle rappresentazioni non può essere inferiore a 150 ed il numero degli addetti, continuativamente utilizzati nel corso dell'anno, non può essere inferiore ad otto e dovrà essere documentato tramite attestazione liberatoria ENPALS, certificato di stato di famiglia o atto costitutivo di impresa familiare.

Art. 9.

*Presentazione della domanda e determinazione del contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, deve pervenire all'Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è previsto lo svolgimento dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da un dettagliato progetto di massima dell'attività che si intende svolgere, con l'indicazione del numero delle rappresentazioni, delle località che si prevede di visitare e del programma che verrà presentato al pubblico, nonché da un bilancio preventivo relativo all'attività medesima.

3. Per la determinazione del contributo si tiene conto:

*a)* dell'importo dei contributi ENPALS, INPS ed INAIL che si prevede di versare per il personale impiegato nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo;

*b)* del numero delle rappresentazioni;

*c)* della qualità del progetto di massima.

Art. 10.

*Documentazione per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

*a)* dettagliata relazione sull'attività corredata dal programma svolto, dall'elenco degli artisti scritturati, dal numero degli animali impiegati;

*b)* attestazione della SIAE dalla quale risulti il numero delle rappresentazioni effettuate e le località visitate;

*c)* attestazione liberatoria dell'ENPALS relativa ai contributi versati per il personale dipendente, dalla quale risulti il numero degli addetti impiegati durante l'anno di attività, anche per quanto riguarda la eventuale presenza degli orchestrali;

*d)* versamenti contributivi all'INPS ed all'INAIL effettuati nell'anno di attività;

*e)* dichiarazione di aver adempiuto al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente impresa e all'obbligo dell'applicazione, nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

*f)* modalità di pagamento;

*g)* eventuale documentazione per la richiesta di certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

Art. 11.

*Acconti*

1. Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte dell'Amministrazione, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. L'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza stessa nonché da una relazione dettagliata sull'attività svolta.

3. Ai fini della liquidazione dell'acconto, è necessario che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

*Capo II*

CONTRIBUTI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 12.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi di cui all'art. 19, comma 1 della legge n. 337 del 1968, possono essere concessi agli esercenti dei circhi equestri che comprovino:

*a)* di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni;

*b)* di aver effettuato, nel corso dell'anno precedente al verificarsi dell'evento fortuito, almeno centocinquanta rappresentazioni;

*c)* qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25% il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

### Art. 13.

*Domanda per il contributo per danni da evento fortuito*

1. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

*a)* relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subìto;

*b)* dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature del complesso circense;

*c)* esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

*d)* relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

*e)* preventivo di spesa per la ricostruzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*f)* attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

*g)* originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 12, lettera *c)*.

### Art. 14.

*Documentazione per la liquidazione*

1. Il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*c)* dichiarazione dell'impresa che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale;

*d)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità, che:

1) non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo è tenuto ad indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato, offerto o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 12, lettera *c)*, in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

*e)* qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato, concordato o offerto;

*f)* dichiarazione nella quale siano indicate le modalità di pagamento prescelte;

*g)* eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

## *Capo III*

## Contributi per accertate difficoltà di gestione
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

### Art. 15.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza dei requisiti di cui all'art. 12, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.

3. La domanda, in duplice copia di cui una in carta legale, deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* attestazione della SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato nell'anno precedente almeno centocinquanta rappresentazioni;

*b)* documenti contabili (libri contabili, borderò ecc.), in fotocopia autenticata o da esibire all'Ufficio in originale, se si tratta di ditte che vi sono tenute per legge;

*c)* eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;

*d)* ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa, idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.

Art. 16.

*Liquidazione del contributo*

1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* modalità di pagamento;

*c)* eventuale documentazione per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

*Capo IV*

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

Art. 17.

*Criteri*

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti per l'attività circense, stabiliti ed aggiornati con il decreto previsto dall'art. 4 del presente decreto, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

Art. 18.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti possono essere concessi agli esercenti circensi e di motoauto acrobatiche che:

*a)* siano già in possesso da almeno tre anni della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.;

*b)* abbiano effettuato, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e si impegnino ad effettuare nello stesso anno di presentazione della domanda di acquisto, almeno centocinquanta rappresentazioni;

*c)* acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, finalizzati al potenziamento o al ripristino delle strutture dello spettacolo circense. L'attività degli esercenti di motoautoacrobatiche viene assimilata a quella circense unicamente al fine della concessione dei contributi di cui al presente capo.

2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi tre anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione e purché siano state effettuate almeno 450 rappresentazioni nel caso sia trascorso un triennio ovvero 600 rappresentazioni nel caso sia trascorso un periodo superiore.

3. Per gli esercenti di motoautoacrobatiche l'ammissibilità al contributo di nuovi beni strumentali è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno sei anni dall'ultima assegnazione per lo stesso titolo e in ogni caso dopo che il richiedente medesimo abbia effettuato successivamente a tale ultima assegnazione almeno seicento rappresentazioni.

4. Quando trattasi di acquisto di autoveicoli, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della copia di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato «ad uso speciale circhi - spettacolo viaggiante».

5. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione, gli anni a fianco di ciascuno indicati:

*a)* chapiteaux ed accessori: anni cinque;

*b)* autoveicoli o trattori di vario genere: anni sei;

*c)* gradinate e tribune: anni sette;

*d)* carovane uso abitazione e/o roulotte: anni dieci.

6. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.

Art. 19.

*Domanda di contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende effettuare l'acquisto.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione in originale o in copia autenticata:

*a)* attestazione SIAE dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno centocinquanta rappresentazioni nell'anno precedente;

*b)* eventuale atto preliminare di compravendita dei nuovi impianti ovvero preventivo di spesa rilasciato dalla ditta venditrice.

Art. 20.

*Documentazione per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad acquisto effettuato e a condizione che venga presentata, in originale o in copia autenticata, la seguente documentazione consuntiva entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice;

*c)* certificato di iscrizione alla camera di commercio ovvero certificazione di vigenza del tribunale concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

*d)* dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

*e)* fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;

*f)* esauriente documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

*g)* modalità di pagamento;

*h)* eventuale documentazione necessaria per la richiesta della certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

### *Capo V*

### CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera *f)*)

#### Art. 21.

*Definizione dell'attività e limite dell'intervento finanziario*

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi nonché da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico e tecnico.

2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese circensi, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di comunicazione, ogni possibile elemento idoneo formare nel pubblico stesso una immagine dell'istituzione circense tale da indurlo a frequentare i relativi spettacoli.

3. Le manifestazioni, le iniziative e le rassegne consistenti nella presentazione di numeri abitualmente inclusi negli spettacoli circensi possono essere considerate iniziative promozionali a condizione che non si svolgano nell'àmbito di un complesso circense. Peraltro, qualora l'attività promozionale si svolga in forma di presentazione di spettacoli, essa deve caratterizzarsi per il valore artistico e/o spettacolare e non configurarsi, per le modalità di svolgimento e durata, come ordinaria attività circense.

4. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

#### Art. 22.

*Festival circensi*

1. I contributi per i festival circensi, per i quali si terrà conto anche dell'attività eventualmente svolta negli anni precedenti, possono essere concessi a condizione che:

*a)* si tratti di manifestazioni a carattere competitivo, con selezioni, serata finale e consegna dei premi;

*b)* le manifestazioni stesse abbiano rilevanza nazionale od internazionale e contribuiscano alla diffusione, al rinnovamento e allo sviluppo della cultura circense, anche in relazione alla promozione del turismo culturale e siano realizzate in un arco di tempo limitato e preferibilmente in un periodo nel quale non si registra il maggiore afflusso di pubblico per l'ordinaria attività circense;

*c)* vi siano esibizioni di artisti provenienti da scuole circensi italiane e/o straniere più rappresentative;

*d)* la giuria sia composta prevalentemente da personalità di chiara fama nazionale e/o internazionale nell'àmbito del mondo circense e dello spettacolo.

#### Art. 23.

*Attività editoriali*

1. I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché documenti ed eventuali reperti sonori ed audiovisivi concernenti il patrimonio circense, possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuzione di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.

#### Art. 24.

*Campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi*

1. Le campagne promozionali a favore del circo intraprese mediante spot radiotelevisivi possono ottenere il contributo a condizione che siano destinate a dare una buona immagine di qualità del circo e contribuiscano al rilancio del settore. Tale attività deve però riguardare l'attività del settore nel suo insieme e non la singola impresa.

#### Art. 25.

*Domanda di contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* *curriculum* dell'attività svolta nel settore circense;

*b)* dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere;

*c)* preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto;

*d)* originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Art. 26.

*Documenti per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva:

*a)* relazione sull'attività svolta;

*b)* l'elenco delle fatture complete dei dati identificativi attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;

*c)* bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da cosiddetti «passaggi televisivi» o di sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;

*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:

1) il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e che fa parte integrante del bilancio generale;

2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;

3) gli originali delle fatture di spesa, quietanzati ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, sono agli atti presso il domicilio fiscale del soggetto beneficiario;

4) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;

5) siano stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;

6) non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente e l'ammontare del contributo;

*e)* modalità di pagamento;

*f)* per le pubblicazioni ed i reperti sonori ed audiovisivi, deve essere allegato un esemplare delle stesse.

2. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

Art. 27.

*Acconti*

1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:

*a)* siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;

*b)* sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto;

*c)* la richiesta sia accompagnata da un elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per iniziativa sovvenzionata, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

*d)* sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

*Capo VI*

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

Art. 28.

*Definizione*

1. Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività di associazioni, enti o istituzioni che concorrano al consolidamento e allo sviluppo dell'arte e della tradizione circense mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.

Art. 29.

*Domanda di contributo e documenti per la liquidazione*

1. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo V, articoli 25 e 26.

Art. 30.

*Acconti*

1. Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 27.

*Capo VII*

CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE (legge 9 febbraio 1982, n. 37, art. 1, comma 4)

Art. 31.

*Requisiti e condizioni*

1. La domanda può essere presentata da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni che siano proprietarie di un'area nel territorio dello Stato e che intendano destinare tale area all'esercizio dell'attività circense, purché l'area rientri nel territorio di un comune in regola con le disposizioni dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 32.

*Domanda di contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la strutturazione dell'area, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autenticata:

*a)* titolo di proprietà o di disponibilità almeno decennale dell'area da strutturare;

*b)* progetto dettagliato dei lavori che si intendono eseguire, redatto da professionista iscritto all'albo, recante l'approvazione dell'amministrazione comunale competente;

*c)* preventivo di spesa;

*d)* impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio dell'attività circense;

*e)* atto costitutivo e statuto sociale della persona giuridica che assume l'iniziativa, nonché atto di nomina del legale rappresentante.

Art. 33.

*Documenti per la liquidazione*

1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione:

*a)* l'originale o la copia autenticata del certificato comunale attestante l'agibilità dell'area;

*b)* dichiarazione relativa alle modalità di pagamento;

*c)* eventuale documentazione necessaria per richiedere la certificazione antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

*Capo VIII*

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO (legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 1)

Art. 34.

*Requisiti e condizioni*

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, l'esercente dovrà effettuare almeno novanta rappresentazioni in Italia nello stesso anno per il quale viene richiesto il contributo e non oltre otto mesi di attività all'estero. Inoltre deve aver svolto in Italia, in precedenza, almeno un biennio di attività sovvenzionata dall'Amministrazione.

2. Il contributo sarà determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio del settore, in relazione all'area geografica estera prescelta, alla struttura organizzativa e tecnica del circo ed alla qualità dello spettacolo rappresentato.

3. L'entità del contributo viene calcolata in prevalenza sull'ammontare delle spese di viaggio e trasporto esposte in bilancio, con le seguenti modalità:

*a)* qualora i viaggi e trasporti sono effettuati continuativamente per via aerea, marittima e ferroviaria, i relativi oneri sono valutati per intero, sulla base della documentazione fornita;

*b)* qualora i viaggi e trasporti sono effettuati su strada, gli oneri sono valutati forfettariamente in una misura annualmente determinata in relazione alla grandezza del complesso circense (grande, medio e piccolo) ed al numero degli addetti, nonché in relazione alla distanza del Paese in cui viene svolta la tournée.

4. L'importo del contributo viene determinato anche dalla quota relativa agli oneri sociali derivanti dai versamenti ENPALS, INPS e INAIL riferiti al periodo di svolgimento della tournée, desumibili dalle rispettive certificazioni.

5. Non potranno essere sottoposte all'esame della Commissione le iniziative presentate da esercenti che, avendo ottenuto l'assegnazione di contributi nell'ultimo triennio, non abbiano regolarizzato la relativa situazione consuntiva.

6. Durante lo svolgimento della tournée il complesso circense dovrà avere una denominazione che richiami la tradizione circense italiana ovvero utilizzi il cognome del titolare o di un componente del nucleo familiare del titolare stesso, o di un artista scritturato per la tournée che esegua uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso si dovrà allegare copia del contratto di scrittura.

Art. 35.

*Domanda di contributo*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'effettuazione della tournée. Deve

recare l'indicazione del Paese o dei Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero del personale impiegato, e va corredata dalla seguente documentazione:

*a)* denominazione del complesso circense;

*b)* progetto di massima sullo svolgimento della tournee programmata, con l'indicazione delle strutture utilizzate e del numero degli addetti;

*c)* bilancio preventivo;

*d)* programma artistico;

*e)* dichiarazione concernente i mezzi utilizzati per i viaggi e trasporti;

*f)* certificato di iscrizione alla camera di commercio;

*g)* documento concernente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense (licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.).

2. Se si tratta di società, è necessaria la seguente ulteriore documentazione:

*a)* documento da cui risulti la nomina del legale rappresentante;

*b)* originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto sociale (in caso di prima istanza).

Art. 36.

*Documenti per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata e a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare del circo:

*a)* bilancio consuntivo con l'indicazione delle entrate e delle spese;

*b)* dettagliata relazione sull'attività svolta;

*c)* originale o copia autenticata delle fatture rilasciate dall'agenzia di viaggi e trasporti e copia dei relativi biglietti;

*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità del rendiconto finale, sui documenti giustificativi delle entrate e delle spese e sull'adempimento degli obblighi fiscali;

*e)* modalità di pagamento;

*f)* certificato SIAE attestante le giornate lavorative effettuate in Italia nell'anno di svolgimento della tournée;

*g)* attestazione ENPALS ed eventuale documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S. ed INAIL, nel caso in cui i relativi oneri previdenziali figurino in bilancio;

*h)* dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare dalla quale risultino la data e le località ove si sono svolti gli spettacoli.

2. Tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere in lingua italiana ovvero tradotti in lingua italiana e quantificati in euro (€).

## *Capo IX*

## SANZIONI

Art. 37.

*Revoca del contributo*

1. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato, il contributo assegnato può essere revocato:

*a)* per passaggio in giudicato di una sentenza che accerti l'utilizzo di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari;

*b)* per condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali o per l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali medesimi o lesivi per la loro incolumità, nonché ogni altra infrazione in materia.

*c)* nel caso in cui l'Amministrazione accerti un uso difforme della denominazione rispetto a quanto previsto all'art. 5, comma 2, e all'art. 34, comma 6, del presente decreto.

2. Delle condanne ed infrazioni si terrà conto in sede di assegnazioni di ulteriori contributi.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003. Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi di cui agli articoli 21 e 28 del presente decreto, ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 35*

**06A01073**

DECRETO 21 dicembre 2005.

**Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.**

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante «Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Efficacia*

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli àmbiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

Art. 2.

*Intervento finanziario per le attività di spettacolo viaggiante*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito denominato «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono affività di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

*a)* favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante;

*b)* promuovere nella produzione dello spettacolo viaggiante la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;

*c)* sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività di spettacolo viaggiante;

*d)* sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo tecnico e organizzativo;

*e)* incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività di spettacolo viaggiante;

*f)* favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

*g)* attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita «Commissione», tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

5. Non rientrano tra le attività di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

6. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima è collegata al suolo in modo non precario.

Art. 3.

*Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi è istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport l'elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione. Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.

3. L'inserimento di nuove attrazioni è effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali risultanti da relazione di un professionista abilitato, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresì, allegato il verbale da cui risulti il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.

4. La modifica della denominazione o della descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali di attrazioni già inserite in elenco è fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella quale sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, previo parere favorevole della Commissione.

5. La cancellazione di attrazioni già iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni, previo parere favorevole della Commissione.

Art. 4.

*Tipologia degli interventi*

1. L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attività di spettacolo viaggiante o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attività, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:

*a)* contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

*b)* contributi per accertate difficoltà di gestione;

*c)* contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

*d)* contributi per iniziative promozionali;

*e)* contributi per iniziative assistenziali ed educative.

Art. 5.

*Criteri generali di attribuzione del contributo*

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 7.

2. Il contributo non può comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:

*a)* l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonché il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficoltà di gestione;

*b)* la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

4. Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 6.

*Presentazione delle domande e assegnazione*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna tipologia di contributo e con la relativa documentazione richiesta, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «*Domanda di contributo - Settore Spettacolo Viaggiante*». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.

2. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, sentita la Commissione.

3. Ad eccezione di casi di errore materiale, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Art. 7.

*Valutazione quantitativa*

1. Per le attività di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attività di promozione, educativa ed assistenziale.

2. Per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e per la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate i costi si riferiscono alle spese sostenute e documentate.

3. Per l'attività di promozione i costi si riferiscono alle spese istituzionali, di promozione e pubblicità. Per le iniziative educative ed assistenziali, i costi valutabili sono le spese istituzionali ed i compensi per i docenti e per il personale dipendente. Per le iniziative editoriali, i costi valutabili si riferiscono alle spese di redazione ed alle spese per la stampa e la spedizione.

4. Per la difficoltà di gestione i costi sono quelli concernenti l'attività ordinaria annuale dell'impresa.

TITOLO II

# INTERVENTI FINANZIARI

*Capo I*

CONTRIBUTI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 8.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi di cui all'art. 19, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, possono essere concessi agli esercenti dello spettacolo viaggiante che comprovino:

*a)* di essere già in possesso della licenza di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da almeno due anni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

*b)* qualora l'evento fortuito consista in un incendio, di aver contratto polizza di assicurazione per un massimale che copra, almeno per il 25%, il valore dell'impianto e/o delle attrezzature distrutte o danneggiate dall'incendio.

Art. 9.

*Domanda per il contributo per danni conseguenti ad eventi fortuiti*

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, nel termine di sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

*a)* relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare dell'impresa, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

*b)* dichiarazione rilasciata dall'autorità di P.S. o da qualsiasi altra autorità competente (VV.FF., Polizia municipale, Carabinieri, Autorità diplomatiche o consolari) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell'evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze del sinistro e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

*c)* esauriente documentazione fotografica degli impianti distrutti o danneggiati, retrofirmata dal richiedente con l'indicazione della data e del luogo dell'evento;

*d)* relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

*e)* preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*f)* originale o copia autenticata della polizza di assicurazione, nella ipotesi di cui all'art. 8, lettera *b)*.

Art. 10.

*Documentazione per la liquidazione*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire all'Amministrazione la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti il corrispettivo pagato all'impresa che ha provveduto alla ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

*c)* dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l'avvenuta consegna del materiale, l'avvenuto saldo della fattura nonché foto dell'attrazione ricostituita, convalidata dal legale rappresentante della ditta stessa;

*d)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale l'interessato attesti, sotto la propria responsabilità che:

1) non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subiti, da parte di altri organismi pubblici o privati. In caso affermativo occorre indicare l'ente erogatore e l'ammontare del contributo;

2) per il danno prodotto dall'evento fortuito non esiste alcuna copertura assicurativa. Qualora, invece, sia stata contratta una polizza di assicurazione, l'interessato è tenuto a dichiararlo, indicando l'importo del risarcimento che sia stato eventualmente concordato o liquidato. Resta fermo quanto previsto nell'art. 8, lettera *b)* in materia di copertura assicurativa in caso di incendio;

*e)* qualora il danno sia stato provocato da incendio, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente Autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'importo del risarcimento liquidato o concordato;

*f)* certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente;

*g)* dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

*h)* eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

*Capo II*

CONTRIBUTI PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 1)

Art. 11.

*Requisiti, condizioni e istanza per il contributo*

1. I contributi per accertate difficoltà di gestione possono essere richiesti in presenza del requisito di cui all'art. 8, lettera *a)*, del presente decreto ed a condizione che le difficoltà di gestione siano obiettivamente gravi e non dipendano da cattiva amministrazione da parte dell'esercente e che siano sufficientemente documentate le cause che hanno determinato la situazione deficitaria.

2. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione deficitaria.

3. La domanda deve contenere una dettagliata relazione sulle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* documenti contabili (libri contabili, giustificativi d'incasso, etc.), in originale o in fotocopia autenticata;

*b)* eventuali attestazioni di pubbliche autorità che abbiano conoscenza delle cause che hanno determinato le difficoltà di gestione;

*c)* ogni altra documentazione bancaria, giudiziaria e amministrativa idonea a suffragare l'assunto dell'esercente in ordine alla situazione deficitaria.

Art. 12.

*Liquidazione del contributo*

1. Per la liquidazione del contributo, il soggetto interessato deve far pervenire la seguente documentazione:

*a)* certificato di residenza in data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

*c)* eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

*Capo III*

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI
(legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, comma 3)

Art. 13.

*Criteri*

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni

strumentali per attività di spettacolo viaggiante, stabiliti con il decreto previsto dall'art. 5, devono indicare gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo.

Art. 14.

*Requisiti e condizioni*

1. I contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali possono essere concessi agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che:

*a)* siano già in possesso da almeno tre anni della licenza comunale di cui l'art. 69 T.U.L.P.S.;

*b)* acquistino impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali nuovi di fabbrica e non usati, al fine di aggiornare le strutture dello spettacolo viaggiante.

2. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente capo potranno essere concessi al medesimo richiedente solo dopo che siano trascorsi due anni a decorrere dall'anno successivo alla precedente assegnazione.

3. Quando trattasi di acquisto di carovane o semirimorchi uso abitazione, roulotte, la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell'autoveicolo, attestante che lo stesso è classificato «ad uso speciale spettacolo viaggiante».

4. Per quanto riguarda l'acquisto delle seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non sono trascorsi dall'ultima assegnazione gli anni indicati a fianco di ciascuna:

*a)* chapiteaux ed accessori (teatri viaggianti): anni 5;

*b)* gradinate e tribune (teatri viaggianti): anni 7;

*c)* gruppi elettrogeni: anni 8;

*d)* carovane o semirimorchi uso abitazione e/o roulotte: anni 10.

5. L'eventuale rinuncia al contributo assegnato esclude l'esercente dalla possibilità di presentare ulteriore istanza di contributo nell'anno successivo a quello in cui la rinuncia viene comunicata all'Amministrazione.

Art. 15.

*Domanda di contributo*

1. Il termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, è fissato al 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto ed è perentorio. La domanda deve riferirsi esclusivamente ad acquisto di attrazioni già ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. La domanda deve essere corredata da fatture di spesa, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emesse nell'anno di presentazione dell'istanza, e comprovanti l'avvenuto acquisto.

Art. 16.

*Documentazione per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene su presentazione, in originale o in copia autenticata della seguente documentazione consuntiva, ove già non inviata unitamente alla documentazione presentata con la domanda di contributo:

*a)* certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*b)* dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dei beni acquistati, ed eventuale documento di trasporto, rilasciato dalla ditta venditrice nonché l'avvenuto saldo della fattura;

*c)* certificato di iscrizione alla camera di commercio concernente sia il soggetto richiedente sia la ditta fornitrice dei nuovi impianti acquistati;

*d)* dichiarazione tecnico-descrittiva dell'impianto, rilasciata dal legale rappresentante della ditta venditrice, con la menzione che trattasi di attrezzature nuove di fabbrica e non usate;

*e)* fatture, in originale o copia autenticata, quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuto acquisto, nell'anno per il quale è stato concesso il contributo, dei nuovi impianti ed il corrispettivo pagato;

*f)* documentazione fotografica di ciascun impianto acquistato, convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;

*g)* certificato di collaudo dell'attrazione acquistata redatta da un ingegnere iscritto all'albo;

*h)* dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

*i)* eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

*Capo IV*

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI
(legge 30 aprile 1985, n. 163, art. 13, lettera *f)*)

Art. 17.

*Definizione dell'attività e limite dell'intervento finanziario*

1. Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, anche di carattere museale, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese di spettacolo viaggiante nonché da enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello stesso sul piano culturale e tecnologico.

2. Fatta eccezione per l'attività pubblicitaria svolta dalle singole imprese, si considerano iniziative promozionali quelle tendenti a fornire al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa o altre forme di

comunicazione, ogni possibile elemento idoneo a formare nell'utenza una immagine del settore tale da indurla a fruire delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature di spettacolo viaggiante.

3. Il contributo ha carattere integrativo e non può superare l'ammontare dell'apporto finanziario a carico del soggetto richiedente previsto in bilancio per la realizzazione del progetto.

Art. 18.

*Attività editoriali*

1. I contributi per le attività editoriali, pubblicazioni monografiche, nonché documenti ed eventuali supporti sonori ed audiovisivi concernenti la tradizione dell'attività dello spettacolo viaggiante possono essere concessi a favore di soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni e che abbiano una distribuziqne di vendita e/o diffusione di un congruo numero di copie.

Art. 19.

*Domanda di contributo*

1. Il termine per la domanda di ammissione al contributo, da presentare ai sensi dell'art. 6, comma 1, è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'iniziativa ed è perentorio.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* *curriculum* dell'attività svolta nel settore dello spettacolo viaggiante;

*b)* dettagliata relazione sull'attività che si intende svolgere per realizzare l'iniziativa;

*c)* preventivo di spesa con l'indicazione delle entrate e delle uscite, dal quale risulti il deficit di bilancio e l'ammontare del contributo richiesto.

3. Nel caso che l'istanza venga presentata da società, associazioni e comitati deve essere, altresì, inviato l'originale o la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'atto di nomina del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

Art. 20.

*Documenti per la liquidazione*

1. La liquidazione del contributo avviene ad attività ultimata ed a condizione che venga presentata la seguente documentazione consuntiva sottoscritta dal legale rappresentante:

*a)* relazione sull'attività svolta;

*b)* elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata;

*c)* bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute. Tra le entrate dovranno essere indicati anche eventuali introiti derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie da parte di imprese commerciali;

*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilità che:

1) il rendiconto finale è veritiero ed onnicomprensivo delle entrate e delle uscite e fa parte integrante del bilancio generale;

2) tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese trovano corrispondenza nei libri contabili tenuti presso il domicilio fiscale;

3) il contributo assegnato non determina utili di bilancio;

4) sono stati adempiuti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi;

5) non sono stati ottenuti altri contributi per la medesima iniziativa da parte di organismi pubblici o privati. In caso affermativo indicare l'ente ed l'ammontare del contributo;

6) gli originali delle fatture di spesa di cui alla lettera *b)*, quietanzati ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali sono agli atti presso il domicilio fiscale del beneficiario.

*e)* dichiarazione relativa alla modalità di pagamento prescelta;

*f)* eventuale certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente;

*g)* per le pubblicazioni ed i supporti sonori ed audiovisivi, un esemplare degli stessi.

2. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

Art. 21.

*Acconti*

1. Ai beneficiari di sovvenzioni per attività promozionali possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché:

*a)* siano stati destinatari di contributi per le stesse finalità almeno nei cinque anni precedenti;

*b)* sia stata presentata dichiarazione con la quale il richiedente attesti dettagliatamente l'attività svolta alla data della richiesta di acconto;

*c)* la richiesta sia accompagnata da un elenco delle fatture complete dei dati identificativi, attestanti le spese sostenute per l'iniziativa sovvenzionata, il cui importo complessivo deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

*d)* sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa agli anni precedenti.

*Capo V*

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
(legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, comma 3)

Art. 22.

*Definizione*

1. Per iniziative assistenziali ed educative si intendono le attività realizzate da associazioni, enti o istituzioni che concorrono al consolidamento e allo sviluppo della tradizione dello spettacolo viaggiante mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento ed inserimento nel settore anche di nuovi operatori.

Art. 23.

*Domanda di contributo e documenti per la liquidazione*

1. Per le modalità di presentazione della domanda, per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo IV, articoli 19 e 20.

Art. 24.

*Acconti*

1. Ai beneficiari di sovvenzioni per iniziative assistenziali ed educative possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato purché sussistano i presupposti indicati nel precedente art. 21.

TITOLO III

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 25.

*Definizione*

1. Sono parchi di divertimento, la cui autorizzazione è disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.

4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a vario titolo.

6. I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprietà e parchi permanenti con organizzatore, così come definiti nei successivi articoli 29 e 31.

7. Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.

Art. 26.

*Classificazione*

1. I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

*a)* prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;

*b)* seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

*c)* terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1, lettera *e)*, anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE

Art. 27.

*Competenze, vincoli ed esclusioni*

1. L'esercizio dei parchi di divertimento ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ad imprese appartenenti ai Paesi dell'Unione europea.

2. Restano ferme le competenze di altre autorità amministrative e delle Commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l'agibilità di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. I richiedenti le autorizzazioni (fatta eccezione per i parchi permanenti di proprietà) sono tenuti ad emanare un regolamento per disciplinare i rapporti interni con e tra gli esercenti partecipanti, i criteri di ammissione all'attività del parco e l'uso dei servizi comuni.

4. Non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi di attrazioni in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale.

5. Possono esercitare parchi di divertimento i soggetti che siano in possesso di licenza comunale all'esercizio di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. da almeno due anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita da una dichiarazione di un istituto bancario.

Art. 28.

*Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento temporanei*

1. I parchi di divertimento temporanei possono essere organizzati da persone fisiche o giuridiche che provvedono alla organizzazione dei servizi comuni ed alla predisposizione del regolamento, di cui al comma 3 del precedente art. 27.

2. L'autorizzazione all'esercizio dei parchi temporanei ha validità annuale e viene concessa alle persone fisiche o giuridiche che abbiano i prescritti requisiti tecnico professionali ed adeguata capacità finanziaria garantita da un istituto bancario.

3. L'autorizzazione è rilasciata a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione.

4. La domanda, in duplice copia di cui una in carta legale, indicante le generalità del richiedente, e la categoria del parco, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

*b)* copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

*c)* certificato penale del casellario giudiziale;

*d)* certificato di iscrizione alla camera di commercio;

*e)* marca da bollo secondo la tariffa vigente;

*f)* denominazione delle attrazioni presenti nel parco, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

*g)* dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

*h)* certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora il richiedente sia una società, i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* dovranno essere riferiti al legale rappresentante. Inoltre, si dovrà allegare copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, nonché eventuale deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

Art. 29.

*Parchi di divertimento permanenti di proprietà*

1. È definito parco di divertimento permanente di proprietà il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad un unico soggetto imprenditoriale in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Art. 30.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di prima istanza all'esercizio di un parco permanente di proprietà è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche titolari della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata a domanda in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'autorizzazione, e deve contenere le generalità del richiedente ed indi-

care il nome e la localizzazione del parco permanente che si intende gestire e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

*b)* certificato penale del casellario giudiziale;

*c)* certificato di iscrizione alla camera di commercio;

*d)* marca da bollo secondo la tariffa vigente;

*e)* le attrazioni, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, presenti nel parco con l'indicazione della denominazione e degli estremi delle licenze comunali;

*f)* dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

*g)* certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

Art. 31.

*Parchi di divertimento permanenti con organizzatore*

1. È definito parco di divertimento permanente con organizzatore il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui titolarità fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., mentre i servizi comuni sono organizzati da un unico soggetto imprenditoriale, definito organizzatore.

Art. 32.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di prima istanza alla organizzazione di parchi di divertimento permanenti con organizzatore è rilasciata alle persone fisiche o giuridiche previa valutazione della anzianità di titolarità della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno due anni.

2. L'autorizzazione è rilasciata a domanda in carta legale, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

*a)* dichiarazione attestante l'anzianità della titolarità della licenza comunale di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

*b)* copia del regolamento che determina i criteri di ammissione delle singole imprese dello spettacolo viaggiante e regola il rapporto tra imprese partecipanti e soggetto organizzatore;

*c)* certificato penale del casellario giudiziale;

*d)* certificato di iscrizione alla camera di commercio;

*e)* marca da bollo secondo la tariffa vigente;

*f)* denominazione delle attrazioni presenti nel parco ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l'indicazione degli estremi delle licenze comunali dei rispettivi esercenti;

*g)* dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del richiedente;

*h)* certificazione antimafia rilasciata ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da persone giuridiche, i documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* devono essere riferiti al legale rappresentante.

4. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di titolarità della licenza nel caso in cui l'impresa che gestisce il parco si doti di un direttore tecnico, particolarmente qualificato nel settore dell'impiantistica o gestionale.

Art. 33.

*Rinnovo della autorizzazione ai parchi di divertimento*

1. L'autorizzazione alla organizzazione dei vari tipi di parchi di divertimento è soggetta a revisione annuale, mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da inoltrare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione. Per i parchi di divertimento permanenti con organizzatore, la dichiarazione di prosecuzione dell'attività deve essere corredata da una relazione tecnica annuale relativa ai parchi organizzati nell'anno precedente sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco.

2. La dichiarazione di prosecuzione, resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare la sussistenza attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnico professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima, l'avvenuto regolare pagamento di diritti e tributi erariali, nonché la prosecuzione dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo, con lo stesso numero e tipo di attrazioni possedute rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso.

3. La denunzia di prosecuzione deve contenere i dati identificativi del soggetto autorizzato e gli estremi dell'autorizzazione e va presentata in duplice copia ed in regola con l'imposta di bollo, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.

4. Entro il medesimo termine del 31 dicembre dell'anno precedente, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'eventuale interruzione dell'attività per l'anno successivo, dovuta a causa di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. La denunzia di prosecuzione non esime l'interessato dall'acquisizione di certificati di agibilità o di ogni altra autorizzazione amministrativa, ivi comprese quelle di pubblica sicurezza, richieste per l'esercizio dell'attività da ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero unita all'avviso del suo ricevimento postale, costituisce prova dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno di riferimento.

6. Le autorizzazioni per le quali non siano pervenute, nel termine di cui al precedente comma 2, le relative denunzie di prosieguo attività o le comunicazioni di interruzione dell'attività, saranno revocate.

7. Nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese nella denunzia di prosecuzione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti con provvedimento motivato notificato all'interessato.

8. Nel caso siano intervenute o si prevedano variazioni nel numero o nel tipo di attrazioni possedute, rispetto a quanto già dichiarato per l'anno in corso, la revisione deve essere richiesta con apposita istanza di rinnovo, da presentare con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 1, nella quale siano chiaramente indicate le variazioni medesime. Sulla istanza, l'Amministrazione provvede con atto espresso entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

9. Dopo la terza revisione conseguita con le modalità di cui al precedente comma, l'autorizzazione è rinnovata su istanza in carta legale da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione allegando, inoltre, i documenti di cui agli articoli 30 e 32.

## TITOLO V
## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 34.
*Disposizioni transitorie e finali*

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006 ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2003.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi di cui agli articoli 17, 18 e 22 del presente decreto, ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

3. Le domande di contributo per acquisti di beni strumentali effettuati nell'anno 2006 sono presentate entro il 31 dicembre del medesimo anno.

### Art. 35.
*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2005

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36*

**06A01074**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603021/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 3,00